

# **TI\_GERICHTE 60.2017.99 vom 14. Juni 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-06-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2017.99](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2017.99)

FR: TI\_GERICHTE 60.2017.99 du 14 juin 2017

IT: TI\_GERICHTE 60.2017.99 del 14 giugno 2017

## **Regeste**

Reclamo contro il decreto di stralcio della Pretura penale che ritiene definitiva l'opposizione a un DA per mancata comparizione al dibattimento

## **Erwägungen**

### **E. 1**

ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente

La cancelliera

### **E. 1.1**

Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado, ad eccezione delle decisioni ordinatorie e dei casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa. Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, esprimendosi sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto penale ■ che deve imporsi d'ufficio ■ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; sentenza TF 6B\_494/2015 del 25.5.2016 consid. 4.1.).

### **E. 1.2**

Il gravame, inoltrato il 12/13.4.2017 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto di stralcio 4.4.2017 emanato dalla Pretura penale (inc. \_\_\_\_\_) è tempestivo e proponibile (BSK StPO II – F. RIKLIN, 2. ed., art. 356 CPP n. 2). Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. RE

### **E. 2.1**

Nell'ambito della procedura del decreto d'accusa (disciplinata agli art. 352 ss. CPP) l'imputato può impugnare il decreto d'accusa entro dieci giorni al pubblico ministero con opposizione scritta (art. 354 cpv. 1 lit. a CPP), non necessariamente motivata (cpv. 2). In mancanza di valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato (cpv. 3). Se è fatta opposizione, il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero [Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, in: FF 2006 p. 989 ss. (in seguito: Messaggio), p. 1194; BSK StPO II – F. RIKLIN, op. cit., art. 355 CPP n. 1], che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione stessa (art. 355 cpv. 1 CPP). Una volta assunte le prove, il pubblico ministero decide se confermare il decreto d'accusa (lit. a.), abbandonare il procedimento (lit. b.), emettere un nuovo decreto d'accusa (lit. c.) oppure promuovere l'accusa presso il tribunale di primo grado (lit. d.) [art. 355 cpv. 3 CPP]. Se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale; in tal caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP). Ai sensi dell'art. 356 cpv. 2 CPP il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto di accusa e dell'opposizione.

### **E. 2.2**

Giusta l'art. 356 cpv. 4 CPP, se l'opponente ingiustificatamente non compare al dibattimento né si fa rappresentare, l'opposizione è considerata ritirata. Vista la pesante conseguenza giuridica dell'ingiustificata comparizione (BSK StPO II – F. RIKLIN, op. cit., art. 356 CPP n. 5), essa deve essere indicata nella citazione al dibattimento (M. DAPHINOFF, *Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung*, p. 618 s.). La disposizione in oggetto si applica soltanto all'opponente "privato" (BSK StPO II – F. RIKLIN, op. cit., art. 356 CPP n. 5; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 9) e non ad un'autorità (come ad esempio il pubblico ministero), che non è tenuta a comparire dinanzi al tribunale, ma può presentare le sue conclusioni per iscritto (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 9). L'opponente, parte alla procedura dibattimentale, può farsi rappresentare, nella misura in cui colui che dirige il procedimento non esiga la sua comparizione personale (CR CPP – G. GILLIERON / M. KILLIAS, art. 356 CPP n. 7; Messaggio, p. 1195).

### **E. 2.3**

Chi è oggetto di una citazione emessa da un'autorità penale deve darvi seguito (art. 205 cpv. 1 CPP). Chi è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo senza indugio all'autorità citante; l'impedimento va motivato e per quanto possibile provato (art. 205 cpv. 2 CPP) [BSK StPO II – J. WEBER, op. cit., art. 205 CPP n. 1 ss.]. Allo stesso modo, affinché la mancata comparizione al dibattimento non sia considerata ingiustificata, l'opponente che non vi può partecipare è tenuto a comunicarlo preventivamente al giudice che ha staccato la citazione, documentando le sue ragioni. Un'omissione da parte sua comporta un'assenza ingiustificata (CR CPP – G. GILLIERON / M. KILLIAS, art. 356 CPP n. 8). Se l'opponente "privato" non si presenta al dibattimento senza valido motivo, non si entra nel merito dell'opposizione: non viene dunque svolta una procedura contumaciale ai sensi degli art. 366 ss. CPP e il decreto d'accusa viene confermato (Messaggio, p. 1194 s.).

### **E. 3.1**

In concreto, con scritto 24.1.2017 il giudice supplente della Pretura penale ha citato le parti a comparire al dibattimento alle 09:15 del 4.4.2017, rammentando all'opponente che se ingiustificatamente non fosse comparso né si fosse fatto rappresentare, l'opposizione sarebbe stata considerata ritirata, come previsto dall'art. 356 cpv. 4 CPP (cfr. doc. 3, inc. Pretura penale \_\_\_\_\_). Come esposto in fatto, né RE 1, né il suo avvocato si sono presentati al dibattimento. L'imputato ha inoltrato un e-mail il pomeriggio prima dell'udienza, comunicando di essersi "rotto" il ginocchio e di essere quindi impossibilitato a presenziare il giorno seguente. Su richiesta della Pretura penale, rivolta all'avvocato del reclamante, è stato inviato il certificato medico agli atti.

### **E. 3.2**

In casu, non essendo in discussione la validità della citazione 24.1.2017, considerato come la stessa conteneva le indicazioni relative alle conseguenze giuridiche di un'eventuale mancata comparsa, occorre valutare se l'assenza del qui reclamante all'udienza sia o meno giustificata. Nel gravame che qui ci occupa, RE 1 ritiene sostanzialmente che il giudice supplente sarebbe caduto in un formalismo eccessivo, ritenendo tardivo il certificato medico agli atti, essendo lo stesso stato inviato 25 minuti dopo la scadenza del termine assegnato dallo stesso giudice supplente.

### **E. 3.3**

Come visto, il certificato medico è pervenuto alla Pretura penale il 4.4.2017 alle ore 14:25 (cfr. doc. 11, inc. Pretura penale \_\_\_\_\_), ossia 25 minuti dopo il termine fissato dal giudice supplente al legale di RE 1 in medesima data (cfr. doc. 10, inc. Pretura penale \_\_\_\_\_). Ora, anche a voler prescindere dalla tempestività o meno del suddetto certificato, lo stesso non è idoneo a giustificare l'assenza del reclamante al dibattimento in questione. Il dott. med. \_\_\_\_\_ ha infatti attestato di essere stato consultato da RE 1, il medesimo giorno dell'udienza, "per forti dolori al ginocchio sinistro in esito di una contusione con colpo diretto sulla patella del ginocchio sinistro" (doc. 11, inc. Pretura penale \_\_\_\_\_). Il suddetto documento non prende posizione sulla possibilità o meno del paziente di presenziare al dibattimento previsto il giorno medesimo a \_\_\_\_\_. Neppure indica un'eventuale terapia da seguire e/o se il paziente, a causa del citato infortunio, avesse dovuto restare a riposo, e - in caso affermativo - per quanto tempo. Non va inoltre dimenticato che RE 1 ha prodotto il suddetto certificato medico (unicamente) su richiesta del Tribunale di prime cure, presentandosi dal medico di cui sopra (solo) 3 giorni dopo l'infortunio.

### **E. 3.4**

Inoltre, anche lo scritto 4.4.2017 rivolto all'avv. \_\_\_\_\_, con cui il giudice supplente della Pretura penale ha fissato un termine scadente alle ore 14:00 per trasmettere il certificato medico in questione, conteneva l'avvertenza di cui all'art. 356 cpv. 4 CPP, rendendo attento il legale "che in caso di inosservanza a quanto sopra l'opposizione è considerata ritirata, ritenuta l'assenza ingiustificata del suo assistito, che neppure si è fatto rappresentare in questa sede all'ora indicata nella citazione 24 gennaio 2017" (doc. 10, inc. Pretura penale \_\_\_\_\_). Di modo che si può ritenere che RE 1, per il tramite del suo avvocato, sia stato in ogni caso informato anticipatamente sulle conseguenze dell'inosservanza a compiere il citato atto, in modo tale da non subire pregiudizi processuali per ignoranza.

### **E. 3.5**

Alla luce di tutto quanto sopra, non si può ritenere che RE 1 abbia validamente giustificato la sua assenza al dibattimento al quale è stato correttamente citato. Tale conclusione si giustifica indipendentemente dalla dichiarazione dell'accusatrice privata, secondo cui avrebbe incontrato l'imputato - il giorno prima del dibattimento - a \_\_\_\_\_ mentre si apprestava a fare la spesa, circostanza peraltro confermata dallo stesso imputato.

#### **E. 4**

In siffatte circostanze, ne discende che il decreto di stralcio 4.4.2017 emanato dal giudice supplente della Pretura penale nel contesto dell'inc. \_\_\_\_\_ è meritevole di tutela. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 205, 352 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2. La

tassa di giustizia di 200.-- e le spese di 50.--, per complessivi CHF 250.--

(duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, \_\_\_\_\_.

3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4.

Intimazione: . Per la Corte dei reclami penali II

presidente

La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.